DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 27 dicembre 2024, n. 882

[ID VIP 8400] - Parco agrivoltaico della potenza di 109,23 MW nel Comune di Laterza (TA) in località "Viglione e Masseria Rodogna" e relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Laterza (TA), Santeramo in Colle (BA) e Matera (MT).

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: GIT LATERZA S.r.l.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante "codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali ((, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE))";
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante "Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il D.M. 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
    - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;

- di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.

- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
  - superfici a aree idonee: le aree in cui e' previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
  - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalita' stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
  - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
  - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche' di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
  - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  - debba essere contemperata la necessita' di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attività istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 72113 del 05.05.2023, acquisita in data 15.05.2023 al prot. n. 7755 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento";
- con nota prot. n. 9452 del 19.06.2023 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 13731 del 30.08.2023, con la quale la Sezione Risorse Idriche ha espresso parere favorevole condizionato dal rispetto delle prescrizioni ivi indicate;
- nota prot. n. 574838 del 21.11.2024, con la quale la Provincia di Taranto ha espresso parere non favorevole;

LETTI, infine, i contributi inerenti alla procedura in oggetto e pubblicati sul portale istituzionale del M.A.S.E.;

RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito non favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 8400, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale, relativo al Parco agrivoltaico della potenza di 109,23 MW nel Comune di Laterza (TA) in località "Viglione e Masseria Rodogna" e relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Laterza (TA), Santeramo in Colle (BA) e Matera (MT), in oggetto epigrafato, proposto dalla società "GIT LATERZA" S.r.l., tenuto conto dei contributi pervenuti e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di precisare, altresì, che gli eventuali contributi perfezionati in data successiva all'adozione del presente provvedimento saranno trasmessi direttamente alla competente Autorità ministeriale a cura del Soggetto cui il contributo è riferibile.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento,

ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web https://trasparenza.regione.puglia.it/ nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Relazione istruttoria ID_VIP 8400.pdf - e5092c00346e6a372d52842088a13a22b8ab9d007057b85466d14a0db9c72383

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti PNRR
Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca
Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto
ID_VIP 8400

Tipologia di progetto: **Agrivoltaico**
Potenza: 109,23 MW
Ubicazione: comune di Laterza (Ta) loc. Vignone e Masseria Rodogna-
Proponente: Git Laterza S.r.l.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE AREA DI PROGETTO

Con riferimento al progetto depositato, l'impianto si sviluppa su un'area complessiva di 1.290.000 mq ricadenti nel territorio comunale di **Laterza**, censita ai seguenti **Fogli di mappa:** foglio **4** particelle**:** 1-3-9-24-27-29-35-111-268-269-270-271-272-273-276 e 277- Foglio **17** particelle: 1-2-3-4-5-6-7-9-14-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-28-29-30-31-32-33-34-36-37-38-39-41-42-43-45-46-47-48-49-50-51-53-54-56-57-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-78-80-81-82 e 83- Foglio **18** particelle: 25-31-43-44-45-47-48-49-50-51-56-63-69-71-74-75-76 e 77- Foglio **19** particelle: 8-10-11-12-15-19-21-22-23-24-25-26-28-38-48 e 49- Foglio **20** particella 9 - Foglio **27** particelle 13-36-39-41.
Le opere per la connessione dell'impianto interessano il territorio comunale di Laterza (Ta)- Santeramo in Colle (Ba) e Matera (Mt).
Per quanto riguarda la classificazione urbanistica, l'area dell'impianto viene indicata come zona agricola tipizzata E.
L'area di intervento è collocata negli ambiti paesaggistici dell'Alta Murgia – zona Fossa Bradanica
Per quanto riguarda l'uso del suolo presente nella zona come si può evincere dalla cartografia uso del suolo SIT Puglia, l'area si caratterizza principalmente per la coltivazione di seminativi, ma anche colture protette ad alto reddito e vigneti.

IDONEITÀ DELL'AREA

Verifiche ai sensi dell'art. 20, co.8, D.Lgs. n.199/2021

In ragione delle numerose particelle interessate si è preferito suddividere l'intervento per macroaree:

macroarea n.1 (Laterza foglio 4) fig.1;

macroarea nn. 2 e 3 (Laterza fg 17 e 18) fig. n 2 e 3;

macroarea n. 4 (Laterza foglio 19 e 20)) fig. n 4;

macroarea n. 5 (Laterza foglio 27)) fig. n. 5.

Le particelle interessate **NON RIENTRANO** nelle casistiche di cui all'art. 20, co.8, D.Lgs. n.199/2021, in quanto nell'area di progetto:

- **non sono** già installati impianti della stessa fonte: impianto del tipo fotovoltaico (lett. a);

- **non coincidono** con area di un sito oggetto di bonifica come da consultazione S.I.N. del Ministero Ambiente e del Piano regionale di bonifica dei siti inquinati (lett.b);
- **non coincidono** integralmente né parzialmente con cave o miniere, come da consultazione SIT Attività estrattive (lett.c);
- **non** risultano essere nella disponibilta' di gestori di infrastrutture ferroviarie, autostradali (lett. c bis) di società di gestione aeroportuale, all'interno dei sedimi aeroportuali, (lett.c bis e bis1);
- il progetto riguarda impianto agrivoltaico;
- **sono presenti vincoli** afferenti ai beni culturali e del paesaggio ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004: nell' area buffer di 500 m delle macroaree rilevate ricade il "**Tratturello Santeramo in Colle - Laterza" n. 72.**, **identificato di classe A nel quadro di assetto Tratturi** (area tutelate per legge art. 142 d.lgs 42/04).

Per quanto concerne lo sviluppo dei cavidotti, questi si sviluppano lungo la Strada Provinciale 140 che ricalca **il Tratturo Comunale nr. 21 "Regio Tratturo Melfi Castellaneta" e nr.72 "Regio Tratturello Santeramo Laterza**", che quindi interferisce direttamente. Inoltre il cavidotto esterno interferisce direttamente, **con il vincolo architettonico "Stazione di Porta – Masseria con Chiesetta", e con la segnalazione architettonica "Jazzo Annarella**; mentre il cavidotto interno dell'area di pannelli posta più a nord interferisce con UCP **Strade a Valenza Paesaagistica "Murge**; un'area di pannelli posta più a sud interferisce con l'area di rispetto – **siti storico culturali di "Mass. Rodogna".**

Verifiche ai sensi del RR 24/2010:

Punti di criticità **sono presenti nell'immediato intorno delle aree interessate dagli impianti, quali masserie e iazzi segnalati sulla carta dei Beni con buffer di 100 m.**. Nell'area di progetto ricadono interferenze tratturali con il "**Tratturello Santeramo in Colle - Laterza" n. 72.**

Macroarea n. 1 (Laterza foglio 4) fig.1

A nord-est dell'impianto l'area buffer rientra nei BP delle componenti idrogeologiche fiumi e - torrenti acque pubbliche;
a sud est l'area ricade nella zona annessa degli UCP delle Componenti culturali e insediamenti rurali – Testimonianza della stratificazione storica tra i siti interessati da beni storico culturali, il manufatto ricade interamente nel buffer dei 500 m;
a nord-ovest dell'impianto confina con l'area annessa della rete del tratturo UCP Area di rispetto delle componenti storico culturali (Regio Tratturello Santeramo – Laterza) ;
e a nord – est una parte dell'impianto confina con una strada a valenza paesaggistica (UCP componenti dei valori percettivi

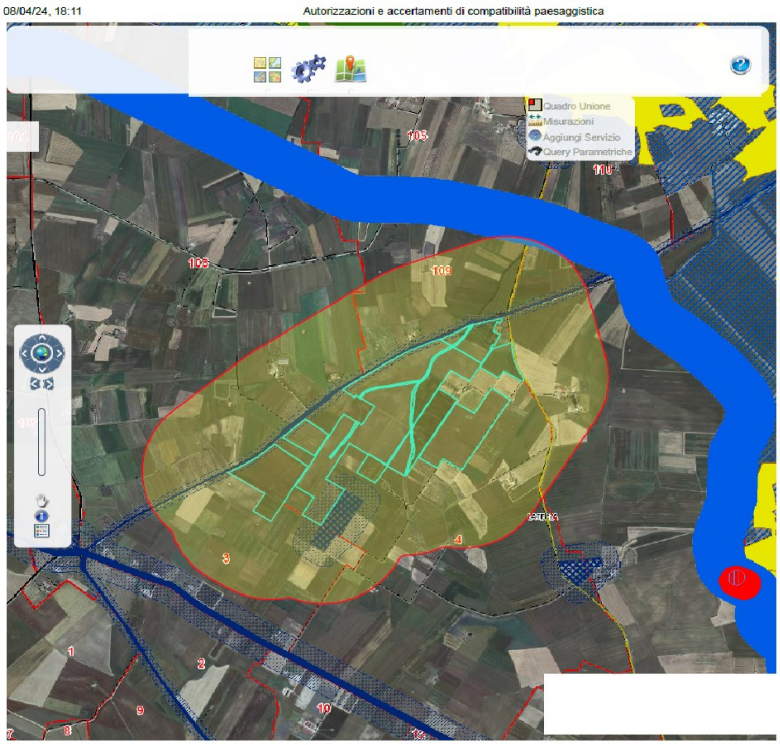

Fig. n. 1 fg 4

Macroarea n. 2 e 3 (Laterza fg 17 e 18) fig. n 2 e 3

L'area buffer dei 500 m a nord est dell'impianto ricomprende l'area propria e annessa del manufatto appartenete all' UCP delle Componenti culturali e insediamenti rurali – Testimonianza della stratificazione storica tra i siti interessati da beni storico culturali.

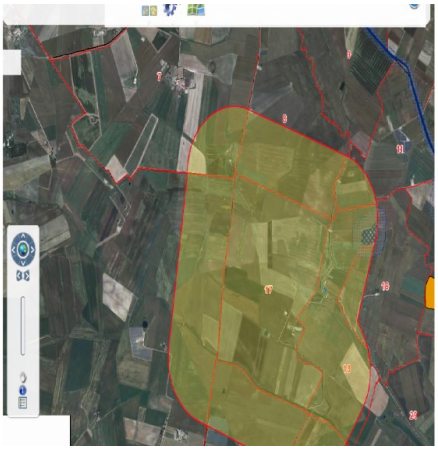

Fig. n. 2 fg 17

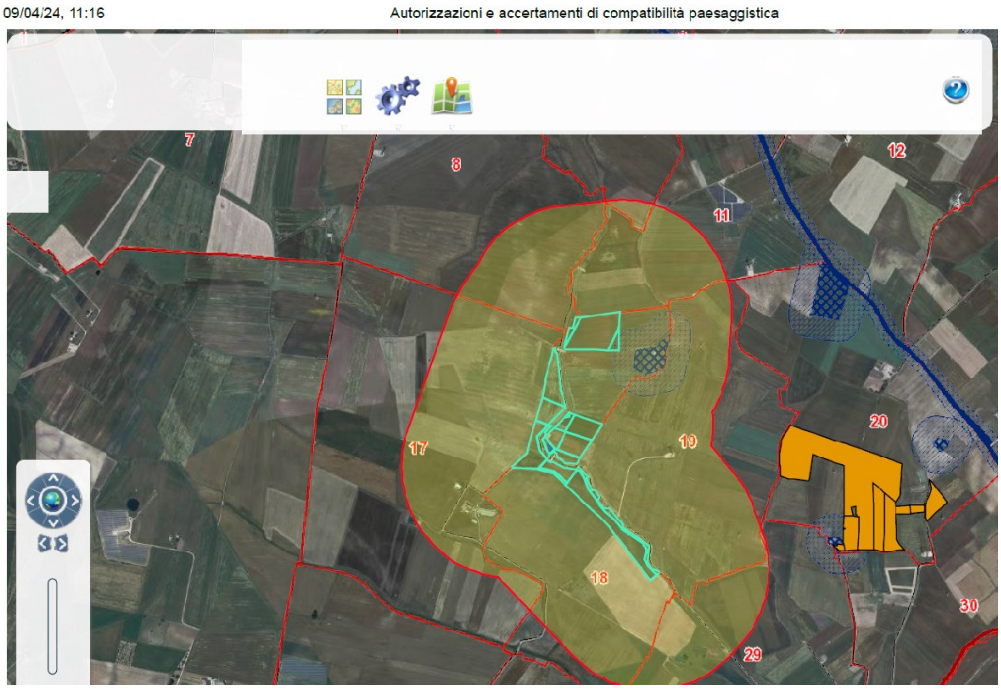

Fig n. 3 fg 19

Macroarea n. 4 (Laterza foglio 19 e 20) fig. n 4

L'area buffer ricomprende a nord area annessa e parte del manufatto appartenete all' UCP delle Componenti culturali e insediamenti rurali – Testimonianza della stratificazione storica tra i siti interessati da beni storico culturali., ricade anche nell'area annessa del regio tratturello Santeramo – Laterza, mentre a est insiste un impianto tecnologico individuato come potenziamento rete e fornitura di linea elettrica.

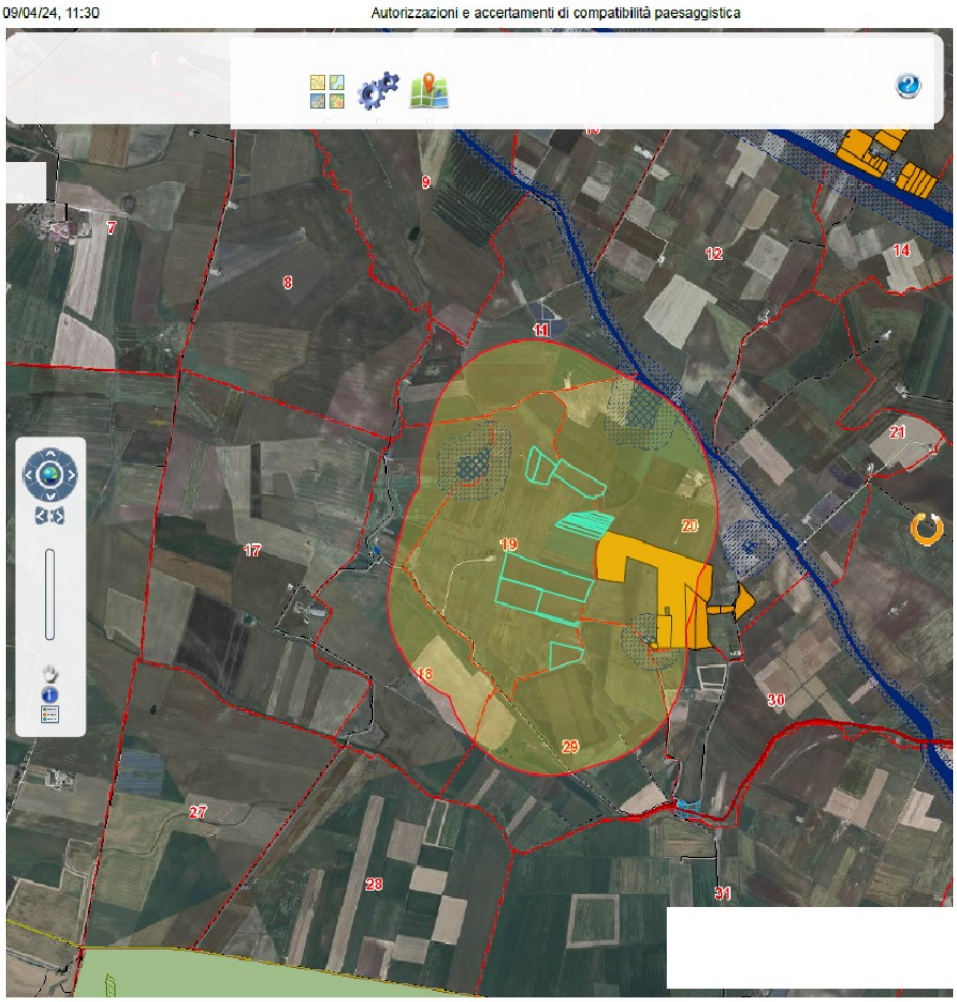

Fig.n . 4 fg 19 e 20

Macroarea n. 5 (Laterza foglio 27)) fig. n. 5

L'area buffer a sud dell'impianto ricomprende una piccola zona in cui insiste un precedente impianto fotovoltaico (segnalato anche su cartografia aree FER).

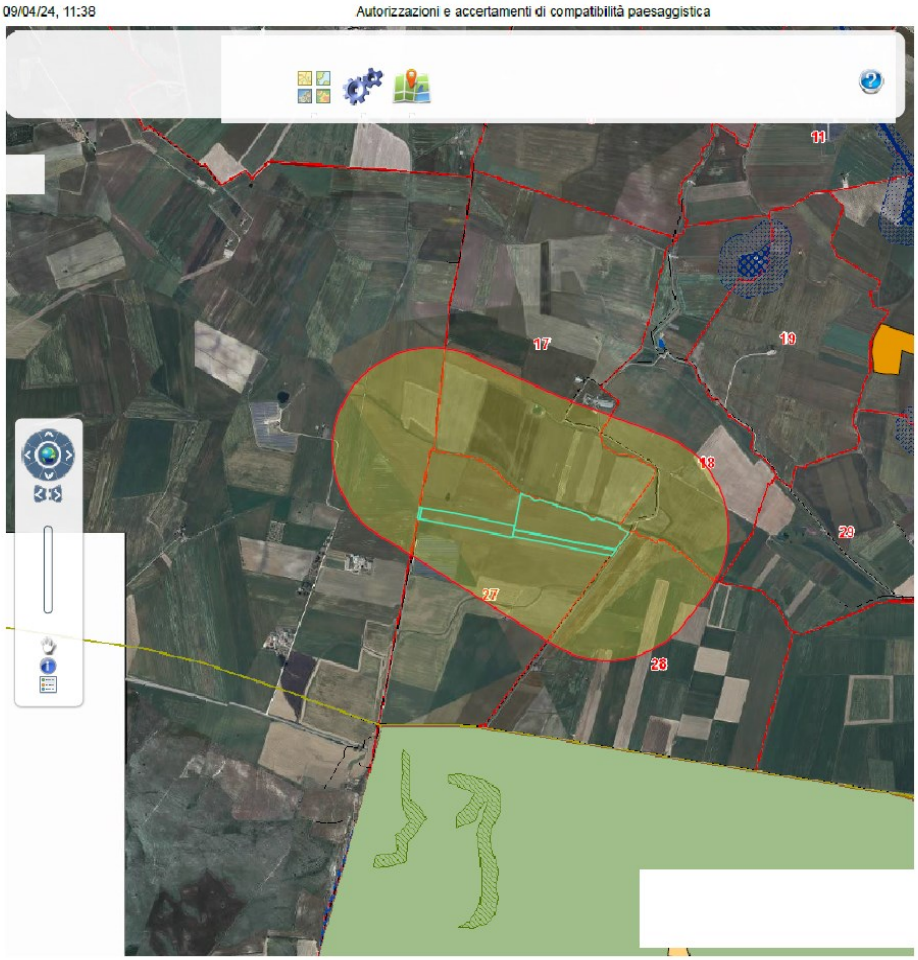

Fig n. 5 fg 27

Inoltre, l'area pannellata più a Sud interferisce con "Altre aree-Ulteriori siti" denominata "Area frapposta tra SIC-ZPS-IBA nei territori di Laterza e Castellaneta".

Dall'analisi fin qui svolta si può concludere che le macroaree analizzate n. 2-3-4-e 5 costituite dai foglio 17-18-19- 20 e 27 essendo tra loro vicine costituiscono un unicum, a differenza dell' area di intervento insistente al foglio 4 (macroarea n. 1) che costituisce un'area a parte.

Si segnala inoltre che Il progetto ricade ALL'INTERNO DI UN'AREA NON IDONEA (buffer 8000m), generata dal sito UNESCO denominato IT 670 "I Sassi ed il parco delle chiese rupestri di Matera".

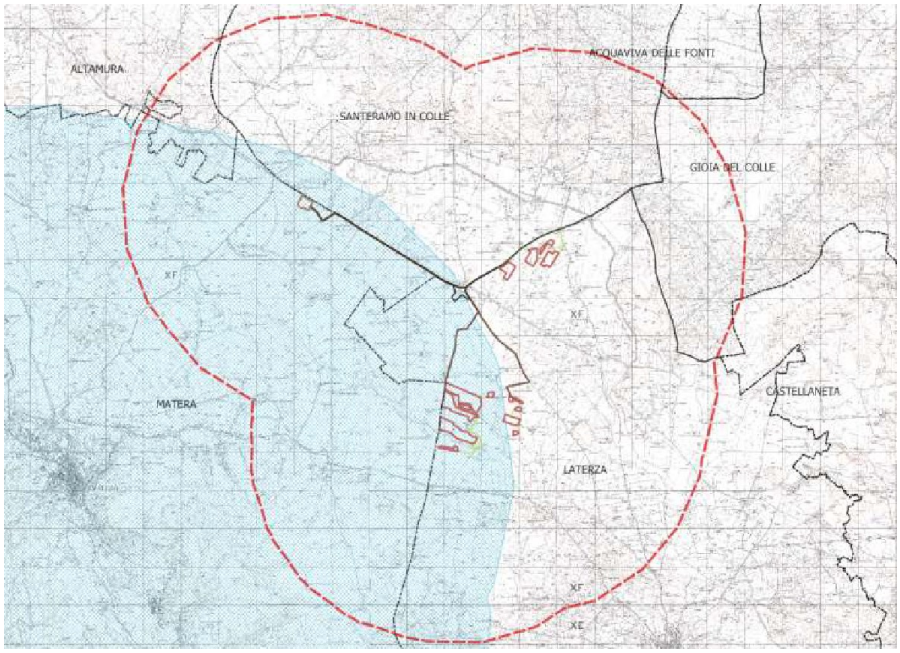

Qui di seguito lo stralcio cartografico aree non idonee FER

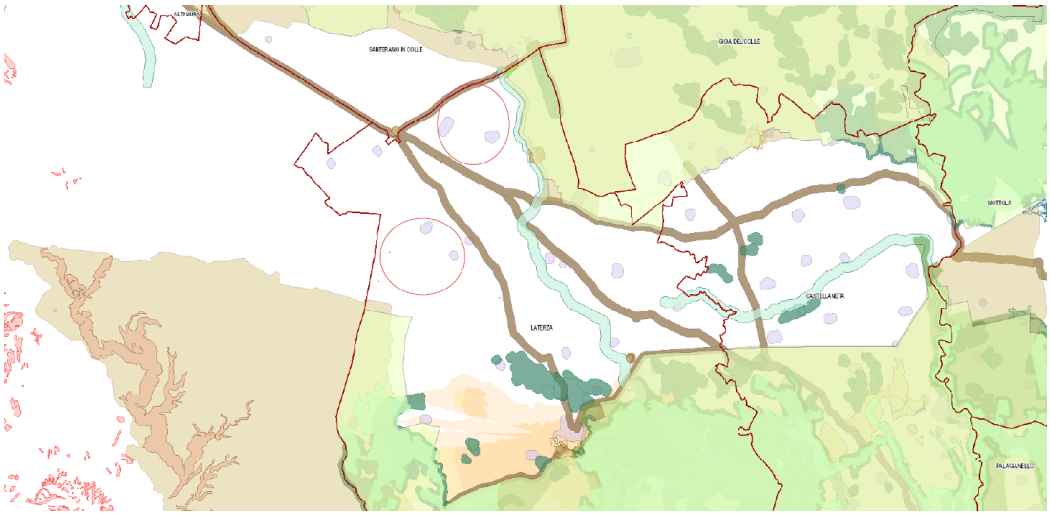

MODALITÀ DI INSERIMENTO DELL'IMPIANTO NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO

Il DM 10-9-2010 punto 16 individua requisiti di corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio e sul territorio.

Il DM 10-9-2010 punto 16.4. sottolinea che, nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., **produzioni tradizionali)** e/o **di particolare pregio rispetto al**

contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio del**l'impianto non comprometta** o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

In merito ai requisiti di corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, di cui al **punto 16 del D.M. 10-9-2010**, dai documenti esaminati, risulta l'**assenza** dei seguenti requisiti che sono considerati, in generale, elementi per la valutazione positiva dei progetti:

a) **non** è comprovata con l'adesione del progettista ai sistemi di gestione della qualità (ISO 9000) e ai sistemi di gestione ambientale (ISO 14000 e/o EMAS);
d) **non** previsto il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche;
g) **assente** il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future;
c) non è **presente** il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile del territorio, in quanto la tecnologia in uso seppure impiega sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili, attuato a mezzo di trackers a inseguimento monoassiale, i moduli sono istallati ad una altezza da terra che non consentono lo sfruttamento massimo del suolo (tipo 2). La parte dedicata alla coltivazione è solo quella compresa tra le strutture di supporto dei moduli fotovoltaici, che consentirebbero la coltivazione di colture arboree.
f) il progetto **non** riguarda la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi,
e) **scarsa risulta l'**integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale. L'impianto in questione ricade su terreni il cui macrouso prevalente, come si evince dalla *1UET_Relazione_pedo_agronomica* è seminativo, con alcuni pascoli arborati e due lotti di vigneti complessivamente di circa 4 ettari insistenti sul foglio di mappa 17. Non emergono informazioni circa il metodo di conduzione dell'azienda agricola e se vi sono iscrizioni a sistemi di qualità agroalimentari.
Dalla lettura del
documento 18_1DS_Programma_di_monitoraggio_ambientale_ed_innovazione_agricola, e dagli elaborati progettuali di valorizzazione agricola, si evince che i terreni saranno coltivati a prato pascolo permanente in miscuglio di foraggere e leguminose, consentendo il pascolamento di ovini e migliorando congiuntamente la fertilità del suolo, mentre nelle aree tra i pannelli fotovoltaici saranno attuati impianti di mandorleti, lavandeto e oliveti del tipo superintensivo, coltivati secondo i dettami dell'agricoltura biologica e in asciutto.
Questa trasformazione non risulta del tutto armonica rispetto al paesaggio, in quanto l'area di intervento è caratterizzata da vaste aree di seminativi nei quali è possibile praticare l'avvicendamento con le foraggere ad uso zootecnico e le graminacee per uso umano e zootecnico. Vero è che la scelta di inserire la coltivazione di ulivi e mandorlo afferisce alle tipologie di coltivazioni tradizionali, di contro si inserisce una coltivazione non tipica della zona come la lavanda. Tale progettazione interferisce quindi con la possibilità di praticare le rotazioni con le graminacee che caratterizzano i paesaggi e le pratiche colturali tipiche di queste aree importanti a vocazione cerealicola per garantire le tradizioni agroalimentari tipiche della Puglia e riconosciute come identitarie. Infatti la Puglia è una delle regioni italiane che possiede il maggior numero di ettari di Superficie Agricola Utilizzata (SAU), pari al 66% della superficie regionale coltivata a grano (fonte crea.gov).
L'importanza della cerealicoltura in Puglia con metodi a basso impatto ambientale è tangibile anche grazie al sostegno al reddito che la PAC e il greening dedicano a questo settore molto importante per l'economia dell'intero paese, in quanto la coltivazione del grano duro trova la sua massima espressività solo in poche aree vocate nel mondo tra cui il bacino del Mediterraneo .
Inoltre in Puglia circa 1 ettaro su 4 viene coltivato in maniera biologica (fonte ISMEA rapporto bio 2022), con ripercussioni positive a favore dell'ambiente a dispetto delle coltivazioni intensive che invece esercitano pressioni negative sulla conservazione dello stesso e uno sfruttamento maggiore

delle risorse (acqua, concimi antiparassitari, durata dell'impianto, scelte di varietà limitate e prevalentemente estere ecc.) Anche i terreni a pascolo arborato presenti nell'area di intervento rivestono un importantissimo e delicato ruolo ecologico attraverso la loro funzione di habitat a valenza naturale soprattutto in un contesto agricolo, favorendo la biodiversità . Pertanto si rilevano elementi in base ai quali ritenere che la realizzazione dell'impianto così come progettato potrebbe compromettere o interferire negativamente con la produzione delle eccellenze del territorio.

AGRIVOLTAICO

Come indicato nelle Linee Guida agrivoltaico del 27.06.2022, un sistema agrivoltaico è un sistema complesso che integra attività agricola e produzione elettrica, e che ha lo scopo di valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi, garantendo comunque la continuità delle attività agricole proprie dell'area.

A pag 120 del SIA par. 5.1 si legge "*Il campo fotovoltaico verrà collegato alla rete elettrica e l'energia prodotta sarà immessa in rete*", senza alcun riferimento all'uso dell'elettricità ai fini della attività agricola.

Il progetto agricolo prevede l'istallazione di generatori fotovoltaici *del tipo installato a terra* (pag 120 dello Studio di Impatto Ambientale) su traker monoassiali al fine di massimizzare la produzione di energia elettrica, prevedendo un cambio di orientamento colturale da cerealicolo foraggero prevalente a prato pascolo permanente con coltivazione tra i pannelli di filare di oliveto e mandorleto ad alberello e di lavandino per la produzione di miele.

Nelle linee guida si individuano aspetti dell'impianto che definiscono i requisiti che i sistemi agrivoltaici devono rispettare per rispondere alle finalità per cui sono realizzati.

- REQUISITO A: Il sistema è progettato e realizzato in modo da integrare e valorizzare in modo entrambi i sottosistemi produttivi (agricolo e di produzione energetica);
- REQUISITO B: Il sistema è esercito, nel corso della vita tecnica, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli e non compromettere la continuità dell'attività agricola e pastorale;
- REQUISITO C: L'impianto agrivoltaico adotta soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra, volte a ottimizzare le prestazioni del sistema agrivoltaico sia in termini energetici che agricoli
- REQUISITO D: Il sistema agrivoltaico è dotato di un sistema di monitoraggio che consenta di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate;
- REQUISITO E: Il sistema agrivoltaico è dotato di un sistema di monitoraggio che, oltre a rispettare il requisito D, consenta di verificare il recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici

In questo paragrafo si intende approfondire in particolare il requisito B e C .

In riferimento al progetto presentato dal proponente, si ritiene che il progetto soddisfi in parte il requisito B in quanto vero è che il cambio colturale non compromette la continuità dell'attività agricolo e pastorale. Tuttavia nel merito della produzione agricola del lavandino su parte dei terreni oggetto di installazione dei pannelli, va ribadito che esso è impiegato preferibilmente nell'industria profumiera, o per la produzione di miele e afferisce alle cosiddette "attività connesse all'agricoltura", quindi non si possono considerare attività principali di una attività agricola, infatti si tratta di una produzione di nicchia e mancano i riferimenti alla produttività media della medesima produzione agricola nella zona oggetto di intervento per avere maggiori informazioni sulla redditività di tale attività. Per quanto riguarda l'attività di pascolamento del prato pascolo si dovrebbe valutare in fase di esercizio la reale possibilità di far praticare i campi dalla mandria essendo i pannelli in movimento continuo durante le ore di sole fino al tramonto. Per quanto riguarda la coltivazione del mandorlo e dell'olivo la superficie utile è quella tra i pannelli (4.9 m) che consente il passaggio della scavallatrice ma anche la coltivazione di 1 solo filare; tale

caratteristica di impianto non si configura come coltivazione superintensiva come indicato nella documentazione del proponente, che invece si basa sul concetto di sfruttare al massimo la superficie agricola per l'ottenimento di alte rese a parità di superficie con minor manodopera e minor tempo rispetto ad una coltivazione tradizionale. Pertanto la resa di tali prodotti e quindi la redditività aziendale potenziale non viene espressa al meglio anzi scende drasticamente rispetto alle superfici potenzialmente disponibili. Anche la scelta delle varietà (avior per il mandorlo e arbequina per l'olivo) trattasi di varietà estere selezionate per impianti superintensivi ma che non sono espressione e valorizzazione di un settore economico che generano produzioni di qualità. Per quanto riguarda il requisito C il progetto prevede un tipo di impianto avanzato del tipo 2 che non risponde al requisito.

CONCLUSIONI

L'impianto in progetto è ubicato su terreni agricoli con orientamento cerealicolo-foraggero, vigneto e pascolo arborato. Il proponente è una 'azienda operante nel settore energetico; non sono disponibili informazioni riguardanti la costituzione di una società agricola.

Dalla ricognizione svolta l'area non ricade tra quelle classificate come idonee ai sensi dell'art. 20 comma 8 Dlgs 199/2021, ad eccezione della macroarea costituita dai fogli di mappa 17-18-19- 20 e 27, che intercetta un piccolo impianto fotovoltaico. Per quanto riguarda la ricognizione svolta ai sensi del Regolamento Regionale n. 24 del 2010, sono state segnalate interferenze nelle aree buffer relative alle segnalazioni dei vincoli PPTR.

Non è chiaro se per la realizzazione dell'impianto occorra svellere il vigneto presente al foglio 17, né si conosce se trattasi di uve pregiate. Non è evidente neanche se l'azienda presenti una consistenza zootecnica e disponibilità idrica tale da garantire l'iniziale attecchimento e avviamento dei giovani impianti. Più in generale, la realizzazione dell'impianto non sembra confliggere con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, ma si rileva un cambio di orientamento produttivo a sfavore della cerealicoltura e inserendo un prato pascolo permanente ai si soli fini zootecnici e inserendo la coltivazione del lavandino e di impianti riconducibili alla gestione del superintensivo, che invece richiedono un aumento delle risorse idriche rispetto alla coltivazione in estensivo.